

TAR Campania (SA) Sez. II sent. 6915 del 24 novembre 2009
Elettrosmog. Distanze impianti da edifici

Il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale; un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si sovrappongono ai limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato; deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio.

N. 06915/2009 REG.SEN.
N. 02077/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2006, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Grazia Galera, Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio Avv. in Salerno, Pza XXIV Maggio, 26 c/o Avv. Zucchi;

contro

Comune di Roccapiemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marengi, con domicilio eletto presso Enzo Maria Marengi Avv. *.* in Salerno, via Velia N.15;

per l'annullamento

a) dell'ordinanza n. 49 del 12.10.2006, con la quale il responsabile U.T.C. del Comune di Roccapiemonte (SA) aveva sospeso i lavori di realizzazione della stazione radio base per la

telefonia UMTS in Via Belvedere, iniziati giusta titolo abilitativo formatosi sulla DIA

presentata in data 5.7.2006, “atteso e considerato che non si è tenuto conto del regolamento comunale di cui alla delibera di C. C. n. 77 del 13.10.2000 che prescrive all’A. 1. che “il sito d’impianto dovrà essere ubicato ad una distanza minima di 300 mt. misurati dal limite delle adiacenti zone omogenee e da eventuali unità immobiliari adibiti a permanenze di persone non inferiore a quattro ore”; b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ivi inclusa, per quanto e ove possa occorrere, la delibera di C.C. n.77 del 13.10.2000, mai prima comunicata o altrimenti conosciuta, con la quale il Comune di Roccapiemonte aveva approvato un Regolamento in materia di impianti di telefonia; c) dell’ordinanza n. 68 del 7.12.2006, pervenuta il 22.12.2006, con la quale il responsabile U.T.C. del Comune di Roccapiemonte (SA) ha annullato “il titolo abilitativo formatosi a seguito della D.I.A. presentata in data 5.7.2006 prot. n. 10215 e successiva comunicazione del 3.12.2006 prot. 14257” ed ha contestualmente ordinato “la demolizione delle opere di cui alla DIA richiamata in epigrafe entro 90 giorni dall’avvenuta notifica della presente” e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale; d) del provvedimento dell’11 aprile 2007, con il quale il Vice Sindaco del Comune di Roccapiemonte ha ordinato la sospensione ad horas dei lavori di realizzazione della stazione radio base per la telefonia UMTS in Via Belvedere e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccapiemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/01/2009 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. La Ericsson, per conto della H3G s.p.a ed in forza del contratto modificativo e novativo del 26.7.05, presentava al Comune di Roccapiemonte una D.I.A. in data 4.07.2006, corredata di tutta la documentazione prescritta dal modello 13 allegato B del Codice delle Comunicazioni, al fine di poter realizzare un impianto su palo da posizionare all’interno dell’area sita alla Via Belvedere, catastalmente individuata al foglio di mappa 3, p.lla 1513 (ex 1156) del N.C.T. del Comune di Roccapiemonte.

Sulla medesima istanza, l’A.R.P.A. esprimeva il parere tecnico sanitario di conformità del progetto ai limiti prescritti dal D.P.C.M. 8.7.2003, con nota prot. 3839 del 25.9.2006.

In data 3 ottobre 2006, non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso di diniego, così come previsto dall’art.87 del D.lgs. 259/03, si formava sulla d.i.a. del 4.7.2006 il titolo abilitativo per silentium.

Cionondimeno, con ordinanza n.49 del 12.10.2006, il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Roccapiemonte, ne ordinava la immediata sospensione.

All’indomani della tempestiva impugnativa giurisdizionale (con ricorso notificato l’11 dicembre

2006 e depositato il 21 dicembre successivo) della menzionata inibitoria e nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione della incidentale istanza cautelare, il medesimo Dirigente dell'U.T.C. di Roccapiemonte, verisimilmente resosi conto della formazione del titolo abilitativo per silentium, notificava in data 22.12.2006 l'ordinanza n.68 del 7.12.2006, con la quale, recependo integralmente le motivazioni dell'ordinanza n. 49/2006 cit., “annulla[va] il titolo abilitativo formatosi a seguito della D.I.A. presentata in data 5.7.2006 prot. n. 10215 e successiva comunicazione del 3.10.2006 prot. 14257”, ordinando contestualmente “la demolizione delle opere di cui alla DIA richiamata entro 90 giorni”.

Anche avverso tali illegittimo atto in autotutela, la ricorrente insorgere attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

All'esito della camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare incidentale sia al ricorso introduttivo che ai successivi motivi aggiunti, il Tribunale, con ordinanza n. 219/07, rettificata con la successiva ordinanza collegiale n. 61 del 26.4.2007, sospendeva gli effetti sia della ordinanza n.49/06 di sospensione lavori che della ordinanza n. 68 del 7 dicembre 2006, di annullamento del titolo abilitativo formatosi per silenzio e di contestuale demolizione.

A questo punto, sulla scorta del favorevole pronunciamento cautelare, la ricorrente riprendeva i lavori di realizzazione dell'impianto di via Belvedere, inoltrando al Comune di Roccapiemonte in data 5.4.2004 formale comunicazione di inizio lavori. Epperò l'Amministrazione comunale disponeva, ancora, la sospensione ad horas dei lavori in attesa di una precisa valutazione legale e tecnica, fondando il contestato intervento inibitorio sulla circostanza che “i cittadini della zona [erano] in allarme per l'installazione dell'antenna per telecomunicazioni”

Interveniva, quindi, l'ordinanza n.16 del 13 aprile 2007, con la quale il Dirigente UTC, richiamando il suddetto provvedimento dell'1 1.4.07, ordinava la sospensione dei lavori “in via cautelativa, per motivi di pubblica e privata incolumità, nonché per la mancata osservanza dell'ordinanza di annullamento e demolizione delle opere di cui alla DIA surrichiamata e non esclusa ulteriore istruttoria”.

Anche avverso tale determinazione la ricorrente insorgeva, mercé l'articolazione di ulteriori motivi aggiunti, e il Tribunale, con ordinanza n. 510/2007, accoglieva l'istanza cautelare articolata.

2.- Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2009, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e merita di essere conseguentemente accolto.

Non appare revocabile in dubbio, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, l'illegittimità tanto dell'ordinanza di sospensione lavori n.49/2006, quanto del successivo provvedimento n.68/2006, di annullamento del titolo abilitativo conseguito da Ericsson sulla d.i.a. del 5.7.06, trattandosi di determinazioni fondate sulla contestata applicazione dell'art. 1 del Regolamento Comunale adottato con delibera di CC n.77 del 13.10.2000, alla cui stregua “il sito di impianto dovrà essere ubicato ad una distanza minima di 300 mt, misurati dal limite delle zone omogenee e da eventuali unità immobiliari adibite a permanenza di persone non inferiore a quattro ore”.

Sul punto, in fattispecie del tutto analoga, il Consiglio di Stato (sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5286) ha argomentato nel senso:

b) che il riferimento alle distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale;

c) che un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si sovrappongono ai limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato;

e) che deve essere esclusa la possibilità per i Comuni, di disporre la contestata regolamentazione in modo autonomo, avvalendosi, onde perseguire non consentiti fini sanitari e radioprotezionistici, della nota competenza in materia di pianificazione urbanistica e di disciplina edilizia del proprio territorio.

2.- I rilievi che precedono appaiono assorbenti ai fini dell'accoglimento del gravame, sol valendo soggiungere che anche le successive determinazioni, impugnate con motivi aggiunti, appaiono icu oculi del tutto illegittime, in quanto ispirate ad una generica e non meglio qualificata esigenza di tutela della pubblica incolumità, non suffragata dalla spendita di specifici, tipici e nominati poteri amministrativi.

3.- All'accoglimento del gravame segue la caducazione degli atti impugnati.

Sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., come in epigrafe individuato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009, del 16/04/2009 e del 09/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/11/2009